

SCADENZARIO

! Le scadenze fiscali e previdenziali con versamenti e/o dichiarazioni che cadono di sabato o di giorno festivo possono essere differite al primo giorno lavorativo successivo.

MESE DI NOVEMBRE •••

10 LUNEDÌ

OPERATORI FILIERA OLEICOLA

Registrazione e invio telematico dati operazioni molitura e trasformazione olive da tavola. Chiunque produce, detiene o commercializza uno o più oli per qualsiasi scopo professionale o commerciale è obbligato, salvo qualche eccezione, a tenere un registro telematico per ogni stabilimento e/o deposito, esclusi i punti vendita e i depositi di soli oli confezionati, nel quale annotare in ordine cronologico i relativi carichi e scarichi entro e non oltre il 6° giorno successivo a quello dell'operazione; per questa e altre novità previste dal 2014 si era già data notizia con l'articolo pubblicato a pag. 11 su *L'Informatore Agrario* n. 38/2013.

Per consentire un graduale approccio alle nuove disposizioni è stato predisposto un registro telematico provvisorio nel quale effettuare le registrazioni entro il giorno

10 del mese successivo a quello al quale le stesse si riferiscono.

L'obbligo di tenuta del registro provvisorio riguarda anche gli olivicoltori che detengono olio sfuso a fini commerciali, anche se proveniente esclusivamente dalle proprie olive, intendendosi anche l'olio sfuso destinato al confezionamento, nonché i commercianti di olive e/o di sana, cioè le imprese che acquistano e vendono olive e/o sana destinate alla produzione di olio. Le imprese di trasformazione delle olive da tavola, e per ora anche i frantoi, devono ancora trasmettere in forma elettronica i dati di produzione entro il giorno 10 di ogni mese con riguardo alle operazioni di molitura delle olive e alla trasformazione delle olive da tavola del mese precedente.

Per maggiori informazioni si rimanda all'articolo pubblicato a pag. 15 e seguente su *L'Informatore Agrario* n. 3/2014 dove sono richiamati i provvedimenti emanati dal Mipaaf e da Agea.

15 SABATO

CANONE RAI-TV 2015

Richiesta pagamento rateale da parte dei pensionati. I soggetti titolari di prestazioni pensionistiche con erogazione mensile, di natura previdenziale o assistenziale come l'assegno sociale e di invalidità civile, con un reddito di pensione non superiore a 18.000 euro, che sono ti-

tolari dell'abbonamento alla televisione, possono entro oggi fare domanda al proprio ente previdenziale (a esempio l'Inps) di pagare il canone 2015 a rate; l'importo dovuto sarà trattenuto sulla pensione in 11 rate mensili da gennaio a novembre 2015, senza applicazione di interessi. La richiesta ha validità annuale e deve essere effettuata con le modalità fissate da ciascun ente pensionistico il quale comunica al pensionato, entro il 15-1-2015, l'accoglimento o meno della richiesta.

Se il soggetto è titolare di due o più trattamenti pensionistici, erogati da più enti, che complessivamente non superano i 18.000 euro, può presentare la richiesta a uno degli enti erogatori.

I soggetti di età pari o superiore a 75 anni, da compiere entro il 31-1-2015 o il 31-7-2015, in possesso di determinati redditi, potrebbero essere esonerati, a partire rispettivamente dal primo o dal secondo semestre 2015, dal pagamento del canone per l'apparecchio televisivo del luogo di residenza; per i requisiti e le modalità di fruizione dell'esenzione si veda la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 46 del 20-9-2010 (www.agenziaentrate.gov.it) e il sito www.canone.rai.it dove viene precisato che, a partire dal 2013, chi può fruire del beneficio per la prima volta non deve più presentare l'apposita dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per l'esenzione in quanto sarà



**SFOGLIATRICE
AD ACCOSTAMENTO
AUTOMATICO**
**La più evoluta macchina
in grado di operare
anche in prevendemmia
senza arrecare danni
ai frutti**



SPEZIA s.r.l.
Viale Castagnetti, 7
29010 Pianello V.T.
(Piacenza)
TECNOVICT
Tel. 0523.998815
Fax 0523.998777
E.mail:posta@tecnovict.com
www.tecnovict.com
www.agriprecisione.it

TECNOVICT MACCHINE SPECIALI PER LA VITICOLTURA

compito dell'Agenzia delle entrate effettuare i controlli sulla base delle informazioni già in suo possesso.

IVA

Fatturazione differita per consegne di ottobre.

Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da un documento idoneo ad identificare i soggetti tra i quali è avvenuta l'operazione, la fattura può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello della consegna o spedizione; la fattura differita deve essere registrata entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione dei beni.

Pertanto, entro oggi debbono essere emesse e registrate le fatture relative a consegne o spedizioni dei beni effettuate nel mese di ottobre; tali fatture vanno però contabilizzate con la liquidazione relativa al mese di ottobre, anziché al mese di novembre.

Per più consegne o spedizioni effettuate nel corso del mese di ottobre ad uno stesso cliente, è possibile emettere entro oggi una sola fattura differita cumulativa. Si ritiene opportuno emettere fattura anche per le cessioni di prodotti agricoli con prezzo da determinare quando il prezzo è stato determinato nel mese di ottobre ai sensi del decreto ministeriale 15-11-1975.

Registrazione fatture con importi inferiori a 300 euro.

I contribuenti Iva, per

le fatture emesse nel corso del mese precedente di importo inferiore a 300 euro, possono entro oggi registrare, al posto di ciascuna fattura, un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati i numeri delle singole fatture, l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata.

Il limite da non superare per avvalersi di tale dubbia semplificazione è stato aumentato da euro 154,94 a euro 300,00 con il decreto legge n. 70 del 13-5-2011 (cosiddetto «decreto Sviluppo»), in vigore dal 15-5-2011, convertito con modificazione nella legge n. 106 del 12-7-2011 pubblicata lo stesso giorno nella Gazzetta Ufficiale n. 160.

Registrazione fatture acquisti intracomunitari.

Le fatture relative agli acquisti intracomunitari devono essere annotate nel registro delle vendite, e anche nel registro degli acquisti ai fini della detrazione Iva, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento e con riferimento al relativo mese.

Qualora non siano pervenute entro il mese di ottobre le fatture relative ad acquisti intracomunitari effettuati nel mese di agosto, entro oggi si deve emettere apposita autofattura da registrare entro il termine di emissione e con riferimento al mese precedente.

Si veda al riguardo la circolare dell'Agen-

zia delle entrate n. 12/E del 3-5-2013 consultabile sul sito www.agenziaentrate.gov.it

IVA AGRITURISMO

Registrazione ricevute fiscali. Le aziende agricole che svolgono anche attività agrituristica con contabilità separata possono entro oggi provvedere ad annotare nel registro dei corrispettivi, anche con un'unica registrazione, le ricevute fiscali emesse nel mese precedente.

IVA CESSONI AL MINUTO

Registrazione corrispettivi. Le aziende agricole in regime Iva ordinario (anziché speciale agricolo) che effettuano vendite a privati consumatori con emissione di ricevuta/fattura fiscale o scontrino fiscale, possono effettuare entro oggi, anche con un'unica annotazione, la registrazione nel registro dei corrispettivi dei documenti emessi nel mese precedente. È bene precisare che non è più obbligatorio allegare al registro dei corrispettivi gli scontrini riepilogativi giornalieri.

A cura di

Paolo Martinelli



Per ulteriori informazioni:
[www.informatoreagrario.it/ita/
Scadenzario](http://www.informatoreagrario.it/ita/Scadenzario)

Vasche prefabbricate d'acciaio e laghi artificiali



Laghetto ornamentale con sponde naturalizzate, isolotto centrale impermeabilizzato con ponticello in legno



Cisterne d'acciaio zincato per acqua d'irrigazione e potabile, con diametri fino a 31 m. altezze fino a 4 m. e capacità fino a 1800 m³



Teli impermeabili fino a m 100 × 100
in un'unica pezza



Saremo all'**EIMA di Bologna**
dal 12 al 16 novembre,
stand B11B padiglione 29 Bis



Tel. 0184.575246 - Fax 0184.531855

www.benza.it - info@benza.it